

Intervento di Francesca Danese, Assessore alle Politiche Sociali, Sanità, Casa ed Emergenza Abitativa di Roma Capitale, presso la Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica – 13 maggio 2015

Ringrazio il Presidente e gli Onorevoli membri della Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica per l'opportunità concessa a Roma Capitale di esprimere il proprio punto di vista in relazione ai disegni di legge n. 86 e n. 1619 di modifica dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora.

La proposta di modifica dell'articolo 19, comma 3, della legge n. 833 del 1978, così come espresso nei due disegni di legge 86 e 1619, è senza dubbio un provvedimento di grande valore perché pone il diritto alla salute, sancito dall'art 32 della Costituzione, al disopra dell'obbligo da parte del cittadino di dover necessariamente fissare il suo luogo di residenza e di dimora abituale e soprattutto a prescindere dalla sua condizione sociale.

Una persona può essere considerata senza fissa dimora quando versa in uno stato di povertà estrema, materiale e immateriale, connotato dal forte disagio abitativo, cioè dall'impossibilità e/o incapacità di provvedere autonomamente al reperimento e al mantenimento di un'abitazione in senso proprio.

Appare evidente che le due proposte di legge che andiamo ad esaminare tendono a garantire le cure mediche gratuite "agli indigenti", come è certamente la condizione dei senza fissa dimora, dando esplicito compimento alla previsione costituzionale sancita dall'art. 32: *"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività"*.

Il disegno di legge n. 86 di modifica dell'articolo 19 della legge n. 833 del 1978 dispone che alla fine del comma 3 sia aggiunta la previsione che le persone senza fissa dimora



ROMA CAPITALE

prive di residenza *"hanno diritto di iscriversi"* negli elenchi degli utenti del Servizio sanitario nazionale *"relativi al comune in cui si trovano"*.

L'Atto Senato n. 1619 stabilisce invece che tali persone *"sono iscritte"* negli elenchi *"nel cui territorio dichiarano di eleggere il domicilio"*.

Si ritiene il disegno di legge n. 86 possa meglio garantire di fatto il diritto alla salute e all'accesso alle cure a tutti i cittadini, indipendentemente dalla propria condizione sociale ed abitativa, senza vincolare questo diritto fondamentale alla dichiarazione di elezione di domicilio, che comporterebbe comunque l'avvio di una istanza specifica da parte della persona senza fissa dimora, che ricordiamo essere spesso una persona particolarmente fragile, presso gli uffici anagrafici dei Comuni.

Infatti secondo la legge il domicilio è il luogo in cui una persona ha posto la sede principale dei propri interessi o affari (art. 43 del Codice Civile) e indica una vera e propria situazione giuridica e non solo una situazione di fatto come può essere per ragioni sociali ed economiche la condizione della persona senza fissa dimora.

Il domicilio è il luogo in cui una persona ha posto la sede principale dei propri interessi o affari. Il domicilio è, per la legge, l'elemento di maggiore importanza nella determinazione e nella regolamentazione della relazione giuridica della persona con il territorio. Il soggetto che stabilisce il proprio domicilio in un determinato luogo, infatti sa che la legge presume che si trovi in quel luogo.

L'art. 3 comma 38, della legge n. 94/2009, ha modificato l'art 2 della legge n. 1228/1954, nel modo seguente: *"[...] la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita"*. L'Atto Senato n. 1619 attraverso l'elezione di domicilio, introduce pertanto una procedura che, pur essendo del tutto legittima in un procedimento amministrativo



ROMA CAPITALE

che abbia come fine ultimo quello dell'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora, potrebbe di fatto rappresentare un vero e proprio ostacolo per la fruizione immediata del diritto alla libera scelta del medico di base e all'accesso delle prestazioni diagnostiche e medico specialistiche inficiando lo spirito stesso della modifica legislativa che si vuole attuare e, non ultimo, la previsione costituzionale dell'art. 32.

Occorre rammentare infine che per effetto di quanto disposto dal Regolamento Anagrafico della popolazione residente di cui al D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989, è previsto che i Comuni si attivino per la creazione di una speciale posizione anagrafica per le persone senza fissa dimora (art. 1).

Il Comune di Roma fin dal 1994, in applicazione delle suddette disposizioni di legge, si è attivato in tal senso attraverso una serie di provvedimenti.

Dapprima istituendo alcune posizioni anagrafiche coincidenti con altrettanti sedi di Associazioni di volontariato operanti nel territorio romano a favore delle persone senza fissa dimora, permettendo alle persone senza fissa dimora di domiciliarsi ai soli fini anagrafici presso una delle Associazioni autorizzate; successivamente dando avvio, alla sperimentazione di un indirizzo anagrafico convenzionale gestito direttamente dall'Amministrazione Comunale.

Roma Capitale volendo rendere omaggio alla figura di Modesta Valenti, un'anziana donna senza fissa dimora deceduta alla Stazione Termini il 31 gennaio del 1983 non soccorsa in tempo, priva di assistenza, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 26 febbraio 2002, ha istituito diverse sezioni decentrate dell'indirizzo anagrafico denominato "Via Modesta Valenti" che ha sostituito la precedente denominazione "Via della Casa Comunale", al fine di permettervi l'iscrizione delle persone senza fissa dimora presenti abitualmente sul territorio comunale ma prive di domicilio.

A seguito di oltre 21 anni di esperienza di tale servizio, Roma Capitale visti i risultati, le criticità emerse e monitorate in questi anni di sperimentazione, sta procedendo ad una nuova ridefinizione del sistema di iscrizione anagrafica attraverso una specifica



ROMA CAPITALE

deliberazione attualmente in fase di elaborazione che come scopo quello di facilitare l'iscrizione anagrafica alle persone senza fissa dimora e di verificare in modo costante l'attendibilità delle dichiarazioni.

In ultimo ci pare opportuno sottolineare come il comma 3, art. 1 del disegno di legge n. 1619: *“Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”* sembrerebbe in contrasto con il dettato costituzionale che stabilisce come diritto fondamentale dell’individuo la tutela della salute, diritto che va assicurato all’universalità della popolazione, e *“garantisce cure gratuite agli indigenti”*.

Chi sono i senza fissa dimora? Nel territorio Romano sono state censite, nel corso di un indagine svolta nel 2014 in collaborazione con la Fondazione Rodolfo De Benedetti, 3276 persone che vivono in strada, lo 0,11% della popolazione romana, di queste la maggioranza è “finita in strada” a causa della perdita di lavoro o per l’allentamento dei legami familiari. Per ciò che attiene alla salute, il 17% ha una qualche disabilità fisica o mentale. Il 73% del totale degli intervistati era stata male nel corso del mese precedente alla rilevazione, di questi il 32% non si era rivolto ad una struttura sanitaria perché impossibilitato a farlo. Il 23%, si era rivolto al pronto soccorso. Altro dato interessante è quello che riguarda la residenza, solo il 67% della popolazione dei fissa dimora censiti dichiara di avere una residenza, nella maggioranza dei casi avuta ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 26 febbraio 2002.

Nel concludere vorrei sottolineare l’importanza delle due proposte di legge che vanno a sanare una carenza grave nella legislazione nazionale, la cui approvazione da parte del Parlamento porterà sicuro sollievo ad una fascia particolarmente debole della popolazione italiana, stimabile tra le 45.000 e le 50.000 persone.

Grazie.